

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1. Base giuridica

- Articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- regolamento delegato (UE) n. 807/2014;
- regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014.

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura sostiene la creazione e lo sviluppo di nuove attività economiche finalizzate allo sviluppo delle zone rurali, sotto forma di nuove aziende agricole, diversificazione verso attività extra-agricole, comprese la fornitura di servizi all'agricoltura e alla selvicoltura e le attività connesse all'assistenza sanitaria e all'integrazione sociale e le attività turistiche.

Essa è chiamata a giocare un ruolo importante per favorire l'ingresso delle donne e dei giovani nel mercato del lavoro, in quanto si tratta di gruppi a rischio di migrazione verso le aree urbane, se non trovano adeguata occupazione nelle zone rurali.

La misura risponde ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), F6 (Incrementare il numero di aziende agricole e forestali gestite da giovani imprenditori), F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).

Essa è collegata principalmente alle focus area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) e 2B (Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale) e secondariamente alla focus area 5C (Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia).

La misura concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto, di processo e organizzative. In particolare, i giovani agricoltori possono portare nuove competenze ed energie e introdurre forme di moderna di gestione professionale attraverso strumenti innovativi;
- ambiente, sia agevolando l'ingresso di giovani agricoltori, maggiormente sensibili ai temi ambientali, sia finanziando interventi relativi all'agriturismo (che rappresenta una forma sostenibile di turismo) e

- alle fattorie didattiche (che contribuiscono ad aumentare la consapevolezza dei problemi ambientali);
- cambiamento climatico, sostenendo interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

Sono previste due sottomisure, entrambe con un tipo di operazione:

- sottomisura 6.1 (Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per i giovani agricoltori), tipo di operazione 6.1.1 (Premio di insediamento di giovani agricoltori), collegato alla focus area 2B;
- sottomisura 6.4 (Sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole), tipo di operazione 6.4.1 (Creazione e sviluppo di attività extra-agricole), collegato alla focus area 2A e secondariamente alla focus area 5C.

8.2.6.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.6.3.1. 6.1.1 Premio per l'insediamento di giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione concede aiuti ai giovani agricoltori per l'avviamento di imprese, l'insediamento iniziale e l'adeguamento strutturale delle aziende nella fase successiva all'avviamento, allo scopo di migliorare la competitività delle aziende agricole favorendo il ricambio generazionale mediante l'insediamento iniziale dei giovani agricoltori. Essa è collegata all'operazione 4.1.2 (Miglioramento della competitività e della redditività delle aziende agricole dei giovani agricoltori) rientrante nella sottomisura 4.1 (Sostegno a investimenti nelle aziende agricole). L'operazione riveste particolare importanza nelle tipologie areali D e C2 per garantire il presidio nel lungo periodo di un territorio minacciato dallo spopolamento.

L'operazione risponde al fabbisogno F6 (Incrementare il numero di aziende agricole e forestali gestite da giovani imprenditori) e contribuisce in via prioritaria alla focus area 2B. Essa contribuisce inoltre agli obiettivi trasversali per i seguenti motivi:

- innovazione: il sostegno ai giovani agricoltori, generalmente più attivi e aperti alle nuove tecnologie rispetto ai conduttori delle generazioni precedenti, garantisce l'introduzione nelle aziende agricole di tecnologie e sistemi di gestione aziendale innovativi;
- ambiente e cambiamento climatico : i giovani agricoltori, che in genere hanno un livello medio di istruzione più elevato e sono più qualificati dei conduttori delle generazioni precedenti, sono più disponibili a introdurre forme di gestione aziendale più sostenibili rispetto all'ambiente e più adatti alle sfide del cambiamento climatico.

L'insediamento dei giovani agricoltori dovrà avvenire in qualità di capo di un'azienda agricola (per la cui definizione si rimanda al punto "Beneficiari").

Come detto sopra, l'operazione completa e rafforza l'attuazione della sottomisura 4.1, in considerazione

della maggior propensione degli imprenditori giovani all'innovazione e all'investimento. L'attuazione della operazione avverrà a bando e prevederà, in base allo specifico target di riferimento sia aziendale che territoriale, anche progetti integrati, con riferimento specifico alle misure 4, 5 e 6 (per quest'ultima, relativamente all'operazione collegata alla sottomisura 6.4). Cfr. inoltre il successivo punto "Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure".

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Premio di insediamento erogato ai giovani che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda.

Detto premio di insediamento potrà essere erogato in conto capitale, in conto interessi o mediante una combinazione dei due. L'erogazione del premio avverrà in due rate, una iniziale pari al 66% del totale da erogare e una finale, pari al rimanente 34%, previa verifica della corretta realizzazione del piano aziendale, entro un arco di tempo massimo di 36 mesi. In caso di erogazione del premio in conto interessi si ottempererà alle stesse condizioni previste per il conto capitale e per un importo equivalente (in ESL), previa verifica della bancabilità della operazione proposta dal giovane.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013 (agricoltore in attività).

La Regione Piemonte non attua altri provvedimenti di incentivazione all'avvio di nuove aziende da parte di giovani agricoltori. A livello nazionale, un regime di aiuti che prevede incentivi per promuovere la nuova imprenditorialità in agricoltura è gestito dall'Ismea ai sensi d.lgs. 185/2000.

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Giovani agricoltori di età compresa tra 18 anni (compiuti) e 41 anni (non compiuti) al momento della presentazione della domanda (tale fascia di età tra 18 anni compiuti e 41 anni non compiuti al momento della presentazione della domanda sarà applicata anche ai bandi emanati prima del 25 maggio 2016), in possesso di adeguate qualifiche e competenze professionali, che cominciano l'insediamento per la prima volta in un'azienda agricola non più di 24 mesi prima della data di presentazione della domanda e risultano agricoltori in attività ai sensi dell'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 entro 18 mesi dalla data di insediamento.

L'insediamento deve avvenire in qualità di "capo dell'azienda"; nel caso in cui l'insediamento del giovane non avvenga in forma di titolare unico, valgono le condizioni riportate al paragrafo "Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda

conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014”.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Misura a premio. Il Premio di insediamento erogato sarà contenuto entro i limiti previsti dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Tenuto conto del fatto che il sostegno di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i), del regolamento (UE) n. 1305/2013 ha carattere forfettario e viene erogato previa attuazione del piano aziendale e non come rimborso di specifici costi ammissibili, non è necessario definire i costi ammissibili.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato alla presentazione e alla corretta realizzazione di un piano aziendale, la cui attuazione deve iniziare entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto. Il piano aziendale descrive il progetto di sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali che attività di crescita personale e professionale del giovane e dell'azienda (per maggiori elementi si rimanda al punto “Sintesi dei requisiti del piano aziendale”).

L'azienda agricola nata dall'insediamento deve avere carattere imprenditoriale e professionale (con partita IVA e iscrizione alla Cciaa) e produrre per la commercializzazione.

Il sostegno è limitato alle aziende che rientrano nella definizione di microimpresa o di piccola impresa.

I giovani beneficiari devono mantenere la posizione di “capo dell'azienda” fino alla scadenza del periodo di impegno alla permanenza in agricoltura (5 anni dalla data di erogazione a saldo del Premio di insediamento). Per lo stesso periodo, l'attività agricola aziendale deve rappresentare per i giovani l'attività principale, sia in termini di tempo lavorativo dedicato che di reddito lavorativo ottenuto, pena la decadenza dall'aiuto.

Per inizio del primo insediamento s'intende la data di attivazione di una partita IVA in campo agricolo (nel caso di insediamento in forma di titolare unico) oppure (nel caso di insediamento in forma societaria) nella stipulazione / modifica degli atti societari con l'inserimento del giovane.

Per conclusione del primo insediamento s'intende la data di completamento del Piano aziendale da parte del giovane agricoltore.

La competenza professionale è dimostrata mediante: a) titolo di studio (di scuola superiore o universitario) attinente le materie agrarie, oppure, b) esperienza (documentata con iscrizione previdenziale) almeno triennale quale coadiuvante o subordinato in agricoltura, oppure ancora, c) con superamento di un esame presso l'apposita Commissione già istituita dalla Regione in riferimento alla Misura 112 del PSR 2007-2013.

I previsti requisiti devono essere soddisfatti al momento della presentazione della domanda. Tuttavia, per l'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali, può essere concesso un periodo di grazia non superiore ai 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno se tale necessità è documentato nel piano aziendale.

In caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente in una stessa azienda le condizioni di

ammissibilità sono riferite a ciascun giovane. Il sostegno all'insediamento sarà concesso a condizioni equivalenti a quelle richieste per l'insediamento del giovane agricoltore come unico capo dell'azienda. Devono essere soddisfatte al momento della presentazione della domanda le soglie minime e massime definite in conformità dell'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013. Le soglie minima e massima per l'ammissibilità delle aziende agricole al sostegno verranno calcolate in base alla produzione standard di cui al regolamento (CE) n. 1242/2008, articolo 5. (Per maggiori elementi si rimanda al punto "Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1305/2013").

Per essere ammessa, la domanda deve raggiungere un punteggio di priorità minimo stabilito nei bandi in base ai principi indicati al punto "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione".

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno applicati attraverso un sistema di punteggi di priorità. Saranno accordati punteggi di priorità ai giovani che intendono insediarsi nelle tipologie areali D e C2, nelle zone Natura 2000 e in altre aree ad alto valore naturalistico (aree protette ai sensi della l.r. 19/ 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"), ai giovani che aderiscono a progetti integrati, alle domande di insediamento che creano nuova occupazione (punteggio di priorità correlato all'entità della nuova occupazione creata) e alle domande che hanno un piano aziendale orientato:

- al miglioramento dell'impatto ambientale dell'azienda (miglioramento del rendimento energetico, riduzioni dei consumi idrici e miglioramento della qualità delle acque e simili);
- allo sviluppo aziendale indirizzato a produzioni rientranti in regimi di qualità o inserite in sistemi di tracciabilità volontaria sovra-aziendale.

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio di insediamento verrà erogato per i seguenti importi:

A) Domanda per insediamento di un solo giovane: 35.000 euro (importo considerato congruo in quanto corrispondente approssimativamente a 36 mensilità di uno stipendio di un giovane dipendente in agricoltura), con la maggiorazione di 10.000 euro se l'insediamento avviene in zona di montagna.

B) Domanda per insediamento congiunto di due giovani: 30.000 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 7.000 euro per ciascun giovane se l'insediamento avviene in zona di montagna.

C) Domanda per insediamento congiunto di più di due giovani, fino a un massimo di cinque: 25.000,00 euro per ciascun giovane, con la maggiorazione di 5.000 euro per ciascun giovane se l'insediamento avviene in

zona di montagna.

La maggiorazione prevista per l'insediamento che avviene in zona di montagna è giustificata in considerazione della maggiore onerosità per il giovane comportata dal fatto di insediarsi in zona con vincoli naturali e della importanza di sostenere gli insediamenti in zone di montagna per contrastarne la tendenza allo spopolamento.

La degressività dell'importo corrisposto per ciascun giovane al crescere del numero dei giovani che si insediano congiuntamente nella stessa azienda è giustificata dalle economie di scala che l'insediamento congiunto di più giovani comporta.

Secondo quanto stabilito dall'articolo 19, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 1305/2013, l'ultima rata del sostegno da versare ai beneficiari è subordinata alla corretta attuazione del piano aziendale previo controllo in azienda per verificare la corretta attuazione del piano aziendale medesimo .

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l'ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative. Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall'art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento

8.2.6.3.1.9.2. *Misure di attenuazione*

R 3 – Formulazione dei documenti attuativi - Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURL della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Direzione Agricoltura, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza

R 8 – Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2. sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;
3. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

Nella programmazione 2007-2013 la misura 112 relativa all'insediamento giovani ha avuto un tasso di errore inferiore al 2% (valore medio).

Nelle disposizioni attuative, al fine di rendere trasparenti le procedure ai potenziali beneficiari, saranno definiti puntualmente gli elementi per aderire all'operazione (modalità di presentazione delle domande e indicazione della specifica documentazione da allegare, tipologia beneficiari, condizioni di ammissibilità, impegni, limiti e divieti, criteri di selezione con relativo punteggio, importo e intensità del sostegno, descrizione dei controlli che saranno effettuati e delle conseguenze per il mancato rispetto degli impegni). Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa.

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si veda il punto "Importi e aliquote di sostegno".

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

L'azienda agricola in cui il giovane si insedia deve avere una dimensione economica aziendale minima pari a 15.000 euro di Produzione Standard. In zona montana la dimensione economica aziendale minima deve essere pari a 10.000 euro di Produzione Standard (in considerazione delle minori alternative occupazionali e della importanza di sostenere gli insediamenti in zone montane per contrastarne la tendenza allo spopolamento). La dimensione economica aziendale massima per poter beneficiare del premio è pari a 250.000 € di Produzione Standard (in considerazione del fatto che in presenza di redditività aziendali molto elevate, l'erogazione di un aiuto pubblico non è determinante ai fini dell'insediamento).

Per essere ammessa, la domanda deve raggiungere un punteggio di priorità minimo stabilito nei bandi in base ai principi indicati al punto "Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione".

In caso di insediamento effettuato da più giovani congiuntamente in una stessa azienda le condizioni di ammissibilità sono riferite a ciascun giovane.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Nel caso un giovane non si insedi in qualità di unico capo dell'azienda, sono previste le seguenti condizioni:

- in caso di insediamento in società di persone, la rappresentanza legale verso i terzi e la responsabilità per la gestione ordinaria e per quella straordinaria, quali risultanti dagli atti societari, dovranno essere in capo al/ai soci giovani agricoltori beneficiari del sostegno, in modo tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori beneficiari del sostegno non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria;
- in caso di insediamento in società di capitali, aventi come unico oggetto la gestione di un'azienda agricola, incluse le società cooperative, il/i giovani beneficiari del sostegno dovranno rivestire la qualifica di socio e un ruolo di responsabilità nella conduzione della stessa (es. Amministratore delegato o membro del Consiglio di Amministrazione) tale per cui le decisioni del/dei giovani agricoltori beneficiari del sostegno non possano essere inficiate dalla rimanente componente societaria. Nelle società di capitale non cooperative il/i giovani soci beneficiari del sostegno devono essere in possesso di quote di capitale sufficienti ad assicurare la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Sarà concesso al beneficiario, in caso di necessità, un periodo di grazia non superiore a 36 mesi dalla data della singola decisione di concedere il sostegno, in modo da metterlo in grado di soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle competenze professionali precisate nel programma di sviluppo rurale.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il sostegno è subordinato alla presentazione di un piano aziendale. Il piano aziendale descrive il progetto di

sviluppo proposto per l'azienda agricola oggetto di insediamento, progetto di sviluppo comprendente sia investimenti materiali che attività di crescita personale e professionale del giovane e dell'azienda. Il piano aziendale deve prevedere che il giovane agricoltore (o i giovani agricoltori in caso di insediamento congiunto) soddisfi la definizione di agricoltore in attività (conformemente all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 1307/2013) entro 18 mesi dalla data di insediamento. Il piano aziendale conterrà almeno i seguenti elementi:

1. la situazione di partenza dell'azienda agricola (dati relativi a terreni e coltivazioni, bestiame, fabbricati, macchinari, manodopera, eventuali attività connesse svolte, ecc.);
2. le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività della nuova azienda (programma di sviluppo aziendale comprensivo di prospetto economico e relativo cronoprogramma, altre Misure del PSR che vengono attivate, ecc.);
3. i particolari delle azioni, incluse quelle inerenti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza delle risorse, occorrenti per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola quali investimenti, formazione, consulenza o qualsiasi altra attività.

Il Piano aziendale sarà sottoposto a valutazione da parte dell'Ufficio istruttore, finalizzata ad appurarne la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica.

All'atto dell'accertamento finale sulla pratica per la erogazione del saldo verrà effettuata la verifica sulla realizzazione del piano aziendale.

La attuazione del piano aziendale deve iniziare entro nove mesi dalla data di concessione dell'aiuto. La durata massima per la realizzazione del piano aziendale è pari a 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

L'attuazione della operazione avverrà a bando e prevederà, in base allo specifico target di riferimento sia aziendale che territoriale, anche progetti integrati, con riferimento specifico alle misure 4 e 5 e alla sottomisura 6.4.

Nel caso di progetti integrati la domanda di sostegno deve fornire le informazioni necessarie a valutare l'ammissibilità nell'ambito non soltanto della sottomisura 6.1, ma anche delle altre misure interessate, nei rispetto delle condizione e dei parametri delle diverse misure (tale risultato potrà essere ottenuto anche con la presentazione di un complesso di distinte domande contestuali e coordinate in riferimento alle diverse misure interessate).

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente.

8.2.6.3.2. 6.4.1 Creazione e sviluppo di attività extra-agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede un sostegno alla realizzazione nelle aziende agricole di investimenti finalizzati a consentire lo svolgimento di attività complementari a quella di produzione agricola, in modo da garantire una integrazione del reddito quale condizione essenziale per il mantenimento nel lungo periodo della attività agricola.

L'operazione sarà attuata sull'intero territorio regionale. Il sostegno verrà indirizzato nelle tipologie areali C e D, a cui sarà assegnata una percentuale delle risorse disponibili pari al 50%, superiore alla percentuale di incidenza della popolazione in tali aree (che è pari al 39%).

L'operazione sarà attuata mediante bandi di portata generale o finalizzati e mirati per specifiche esigenze, adottando anche "pacchetti" di più misure (progetti integrati, le cui caratteristiche sono riportate nella descrizione della misura 4), prevedendo dove opportuno la possibilità di realizzare progetti di sviluppo sovra-aziendali (interventi realizzati congiuntamente da più aziende agricole come descritto nella misura 4). Essa prevede il sostegno a investimenti riferiti alle attività collaterali di diversificazione dei redditi svolte dalle aziende agricole (ad esempio agriturismo, agricoltura sociale, fattorie didattiche, produzione di energia da fonti rinnovabili destinata alla cessione a terzi, servizi prestati al territorio, artigianato tipico).

L'operazione risponde ai fabbisogni F4 (Migliorare la competitività sostenibile delle imprese agricole, agroalimentari e forestali), F17 (Tutelare e valorizzare le attività agricole e forestali nelle zone di montagna) e F19 (Creare opportunità di sviluppo nelle aree rurali).

L'operazione è collegata principalmente alla focus area 2A (Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività) e secondariamente alla focus area 5C (Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia).

L'operazione concorre come segue agli obiettivi trasversali:

- innovazione, sostenendo interventi di miglioramento che consentono all'azienda di adottare soluzioni tecnologiche avanzate di prodotto, di processo e organizzative;
- ambiente, finanziando interventi relativi all'agriturismo (che rappresenta una forma sostenibile di turismo) e alle fattorie didattiche (che contribuiscono ad aumentare la consapevolezza dei problemi ambientali);
- cambiamento climatico, sostenendo interventi di produzione di energia da fonti rinnovabili.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributi, destinati a compensare parte dei costi ammissibili effettivamente sostenuti per l'investimento effettuato, erogati in conto capitale, in conto interesse e bonifico sulle commissioni di garanzia rilasciata da

terzi (le diverse tipologie possono essere concesse in forma combinata).

In ogni caso l'importo complessivo erogato (calcolato in ESL – Equivalente Sovvenzione Lorda) sarà contenuto nel limite massimo previsto per il contributo in conto capitale.

Ai beneficiari potrà essere concesso un anticipo fino al 50% del contributo ammesso, previa presentazione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari a quello dell'anticipo richiesto.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- regolamento (UE) n. 1303/2013
- regolamento UE n. 1307/2013
- regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis»
- legge regionale 23 febbraio 2015, n. 2 (Nuove disposizioni in materia di agriturismo).

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Agricoltori o coadiuvanti familiari dell'agricoltore che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole (Per "coadiuvante familiare" si intende un soggetto, che non riveste la qualifica di titolare, di imprenditorie, di socio o di contitolare dell'azienda e neppure di lavoratore dipendente, ma che è comunque stabilmente dedito alla attività agricola nella azienda agricola di cui è titolare un familiare. Il "coadiuvante familiare" è iscritto come tale negli elenchi previdenziali).

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

- Investimenti di tipo fondiario e/o edilizio (costruzione, miglioramento e/o ristrutturazione di fabbricati aziendali).
- Acquisto o acquisizione, anche mediante leasing, di macchinari e/o attrezzature e/o di programmi informatici (compreso il costo di installazione per macchinari e/o attrezzature fissi).
Possono essere ammessi all'aiuto sia impianti per la produzione che per lo stoccaggio di energia da fonti rinnovabili.

Sono pure ammessi (con fattura) gli investimenti immateriali (spese generali e tecniche, spese di progettazione, consulenze, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze) connessi alla realizzazione dei sopraindicati investimenti materiali, nella misura massima del 12% del costo dell'investimento.

Gli investimenti devono essere conformi con le norme applicabili dell'Unione e nazionali (articolo 6 del regolamento (UE) n. 1303/2013).

Tutte le spese dovranno essere giustificate da fatture. Ove pertinente, sarà riconosciuta la spesa inferiore tra quella fatturata e quella prevista dal prezzario regionale.

I costi ammissibili dovranno essere conformi alle seguenti norme:

- articoli 65 e 69 del regolamento (UE) n. 1303/2013;

- articolo 45 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- articolo 13 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

Non sono costi ammissibili:

- l'acquisto o acquisizione di macchine e/o attrezzature usate;
- l'acquisto di terreni;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad abitazioni per uso del richiedente o familiari;
- la realizzazione di investimenti riferiti ad adeguamento a norme obbligatorie;
- la realizzazione di investimenti di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- l'acquisto di materiale di consumo o di beni non durevoli;
- i contributi in natura in relazione ai quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti di valore probatorio equivalente.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Gli investimenti richiesti in domanda dovranno avere come output prodotti non compresi nell'allegato I del TFUE.

La domanda non sarà ammessa al sostegno se non supererà la valutazione (che riguarderà anche la fattibilità tecnica e la sostenibilità economica dell'investimento) da parte dell'Ufficio istruttore. La domanda deve includere tutti i dati e le informazioni necessarie a tale valutazione.

La domanda non sarà ammessa al sostegno se gli obiettivi di sviluppo aziendale non risulteranno conformi agli obiettivi ed alle strategie della operazione e se non raggiunge un punteggio di priorità minimo, in base ai criteri di selezione previsti.

Non potranno essere ammesse a contributo spese effettuate prima della presentazione della domanda di sostegno.

Ai fini della applicazione di quanto previsto dal art. 71 del Reg. (UE) n. 1303/2013, gli investimenti finanziati sono soggetti ad un vincolo di destinazione (computato dal saldo del contributo) di 10 anni per gli investimenti di tipo fondiario / edilizio e 5 anni per gli altri investimenti.

E' obbligatorio rispettare i criteri minimi nazionali per l'efficienza energetica cui devono attenersi gli investimenti finanziati in infrastrutture per l'energia rinnovabile che consumano o producono energia (articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014) di seguito riportati:

- - gli investimenti in impianti, il cui scopo principale è la generazione di energia elettrica da biomassa, non sono ammissibili al finanziamento a meno che sia utilizzata una percentuale minima di energia termica pari al 50%;

- il sostegno a progetti bioenergetici è limitato a prodotti bioenergetici rispondenti ai criteri di sostenibilità stabiliti nella normativa dell'Unione europea, incluso l'articolo 17, paragrafi 2 - 6, della direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

Inoltre, ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera c) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applica il seguente standard minimo di efficienza in linea con la normativa nazionale (d.p.r. 74/2013): i generatori di calore devono avere valore minimo di rendimento di combustione espresso in percentuale pari a $87 + 2 \log P_n$ (dove $\log P_n$ = logaritmo in base 10 della potenza utile nominale espressa in kW).

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 13, lettera e) del regolamento delegato (UE).n. 807/2014, si applicano i seguenti standard:

1. La "biomassa agro-forestale" utilizzata per alimentare gli impianti per la produzione di energia da

fonti rinnovabili è esclusivamente quella riportata nella parte II, sez. 4, lettere da b) a e) comprese, dell'allegato X alla parte V del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. (Norme in materia ambientale);

2. i criteri di sostenibilità applicabili ai biocarburanti stabiliti nella legislazione dell'UE, incluso l'articolo 17, paragrafi da 2 a 6, della direttiva 2009/28/CE, verranno applicati ai singoli impianti che li producono.

Ai sensi della DGR n. 64-10874 del 23.02.2009 almeno il 50% in peso della miscela in ingresso al digestore anaerobico deve essere costituita da effluente zootecnico.

Gli investimenti per la produzione di energia da fonti rinnovabili sono ammissibili al sostegno della operazione 6.4 solo se non utilizzano materie prime derivanti da colture dedicate.

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

In generale verranno riconosciuti punteggi aggiuntivi di priorità a domande:

- presentate da giovani imprenditori;
- presentate da imprenditori agricoli professionali, sia persone fisiche che persone giuridiche, singoli o associati (in considerazione del maggior radicamento sul territorio e della superiore garanzia di mantenimento dell'attività nel lungo periodo data dai soggetti per i quali l'agricoltura rappresenta l'attività prevalente);
- presentate da imprese site nelle tipologie areali D e C2 e in zone Natura 2000;
- con investimenti che permettano di incrementare l'occupazione;
- presentate congiuntamente da due o più aziende agricole per investimenti da effettuare in comune (investimenti collettivi) o in progetti integrati o in programmi di filiera;
- che prevedano diversificazione in ambito sociale;
- relative a investimenti che non consumano nuovo suolo;

A parità degli altri fattori, verrà data priorità alle iniziative delle imprese a prevalente partecipazione femminile ed in subordine al beneficiario di età inferiore.

I punteggi minimi da raggiungere per poter beneficiare del sostegno saranno stabiliti nei criteri di selezione da presentare al Comitato di Sorveglianza.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità del sostegno sarà contenuta entro i limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis».

Aliquota di sostegno applicata: 40% del costo dell'investimento ammissibile, elevata al 50% per:

- i giovani agricoltori;
- gli investimenti collettivi (domande di sostegno presentate congiuntamente da due o più aziende agricole per investimenti da effettuare in comune);
- le zone montane di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305 / 2013.

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. *Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure*

Ambiti di osservazione del rischio segnalati dal documento di lavoro “Guidance fiche – Verifiability and controllability of measures: Assessment of risks of errors - Article 62 of Regulation (EU)1305/2013 [EAFRD]“ per la misura 6 e loro riferimenti alla formulazione della misura nel PSR.

R1 - Procedure di selezione dei fornitori da parte dei beneficiari privati.

R 2 – Garantire che le spese dichiarate in domanda siano congrue e in linea con i costi rilevati sul mercato.

R 3 – Assicurare meccanismi e modalità di controllo adeguati per prevenire l’ammissione di investimenti e spese non previste dalle disposizioni attuative. Gli elementi oggettivi ed i parametri di dettaglio dovranno essere inseriti/definiti dai bandi e dalle disposizioni attuative. A seguito delle successive valutazioni in itinere, previste dall’art. 62 Reg. UE 1305/2013, i contenuti delle suddette disposizioni potrebbero risultare obsoleti o non sufficientemente completi e quindi richiedere degli aggiornamenti e/o delle modifiche.

R 7 – Selezione dei beneficiari in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti.

R 8 – Disporre di un sistema adeguato di controllo e di gestione delle procedure relative alle domande di aiuto e pagamento.

R 9 – Assicurare la tracciabilità di tutti i dati contenuti nelle domande di pagamento.

8.2.6.3.2.9.2. *Misure di attenuazione*

R 1 - Le procedure di selezione da parte dei beneficiari privati dei fornitori di beni materiali quali macchinari, attrezzature, impianti e lavori edili devono garantire trasparenza per ottenere il miglior rapporto qualità / prezzo.

Verrà quindi adottata una procedura di selezione che preveda:

- Per gli investimenti di tipo fondiario / edile, presentazione da parte del beneficiario di computi metrici sintetici / analitici redatti sulla base delle voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento.
- Per gli acquisti di macchinari, attrezzature, impianti e per lavori edili non corrispondenti a voci di spesa contenute nel prezzario regionale di riferimento, confronto tra almeno 3 preventivi di spesa di fornitori diversi (tranne nel caso di beni per i quali esista sul mercato un solo fornitore)

R 2 – La congruità delle spese relative agli investimenti sarà verificata attraverso la comparazione di preventivi di spesa e facendo riferimento a prezzari regionali approvati dalla Regione Piemonte.

R 3 – Tutte le domande e i documenti relativi agli investimenti e alle spese dichiarate sono oggetto di istruttoria tecnico amministrativa, per verificarne preventivamente l’ammissibilità . Formulazione dei documenti attuativi - Successive fasi di valutazione di verificabilità e controllabilità saranno svolte parallelamente alla redazione delle disposizioni regionali, di concerto tra AdG e OPR.

R 7 – I beneficiari saranno scelti in base a criteri di selezione oggettivi e trasparenti definiti nelle

disposizioni attuative dell'operazione, pubblicate sul BURL della Regione Piemonte e sul sito istituzionale della Direzione Agricoltura, previo esame in sede di Comitato di Sorveglianza.

R 8 – Tutte le procedure relative ai fascicoli aziendali, alle domande di aiuto e pagamento sono gestite interamente attraverso il sistema informativo agricolo della Regione, che effettua i controlli incrociati per il rispetto delle condizioni di ammissibilità. La compilazione e presentazione delle domande di aiuto da parte del richiedente avviene on-line attraverso una apposita procedura telematica che verifica l'attendibilità dei dati produttivi ed economici indicati raffrontandoli con apposite banche dati.

R 9 – Tutti i dati relativi alle domande di pagamento sono oggetto di verifica istruttoria da parte degli uffici istruttori e da parte dell'organismo pagatore ARPEA, attraverso il sistema informativo agricolo della Regione che traccia tutte fasi del controllo.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

Sulle domande pervenute, al fine di verificare il rispetto degli impegni della operazione, il possesso dei prescritti requisiti, la realtà dei dati indicati, l'ammissibilità, la congruità e l'opportunità degli investimenti, verranno effettuate le seguenti tipologie di controlli:

1. sul 100% delle domande, sia di aiuto che di pagamento, saranno eseguiti i controlli amministrativi, operando sulla documentazione inclusa nella domanda e presentata dal richiedente, nonché sui dati disponibili nel sistema informativo gestionale e nelle banche dati ad esso collegate;
2. sul 100% delle domande sarà eseguita almeno una visita in azienda;
3. saranno eseguiti i controlli in loco, ai sensi e con le modalità di cui all'art. 49 del Reg. (UE) 809/14 di esecuzione del Reg. (UE) 1306/2013.

Nella programmazione 2007-2013 la misura 311 relativa alla diversificazione ha avuto un tasso di errore inferiore al 2% (valore medio).

Per assicurare che tutti i potenziali beneficiari siano a conoscenza delle opportunità offerte dall'operazione, le disposizioni attuative saranno pubblicate sul BUR della Regione e sul sito internet istituzionale della Agricoltura. Verranno inoltre organizzati sull'intero territorio regionale specifici incontri informativi per illustrare i gli obiettivi della misura e del Programma e specifici corsi di formazione per gli operatori al fine di assicurare uniformità operativa

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente

Settori di diversificazione interessati

Agriturismo, agricoltura sociale, fattorie didattiche, produzione di energia da fonti rinnovabili destinata alla cessione a terzi, servizi prestati al territorio, artigianato tipico.

Secondo il parere del Comitato economico e sociale europeo sul tema «Agricoltura sociale: terapie verdi e politiche sociali e sanitarie» del 19 gennaio 2012 (2013/C 44/07), una definizione provvisoria dell'agricoltura sociale potrebbe essere la seguente:

“un insieme di attività – ad esempio riabilitazione, terapia, posti di lavoro protetti, apprendimento permanente e altre attività intese ad agevolare l'inserimento sociale (secondo la definizione dell'azione COST 866 Green care in agricolture - iniziativa Cooperazione europea in campo scientifico e tecnologico) – che impiegano risorse agricole, sia vegetali che animali, al fine di creare prestazioni sociali nelle aree rurali o periurbane. In questo senso, scopo dell'agricoltura sociale è, tra l'altro, creare le condizioni, all'interno di un'azienda agricola, che consentano a persone con esigenze specifiche di prendere parte alle attività quotidiane di una fattoria, al fine di assicurarne lo sviluppo e la realizzazione individuale e di migliorare il loro benessere.

Attualmente nell'agricoltura sociale si possono distinguere quattro settori principali di attività:

- a) le attività rieducative e terapeutiche,
- b) l'inserimento nel mondo del lavoro e l'inclusione sociale,
- c) le attività pedagogiche,
- d) i servizi di assistenza alla persona.”

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Argomento trattato all'interno delle singole operazioni

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Argomento trattato all'interno delle singole operazioni

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Argomento trattato all'interno delle singole operazioni

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Argomento trattato all'interno delle singole operazioni

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Cfr. l'operazione 6.1.1.

Settori di diversificazione interessati

Cfr. l'operazione 6.1.1.

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Nessuna annotazione da aggiungere.